

Prot. n.: 113/2014

Spett.le ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Via Monzambico, 10
00185 ROMA

All'attenzione di:
Unità Gare e Contratti - Servizio Gare
Responsabile del procedimento:
Dr. Ing. Antonio Marsella

Palermo, 24 aprile 2014

Oggetto: **Bando di gara ANAS S.p.A. procedura ristretta per lavori "itinerario Nord Sud Santo Stefano di Camastra – Gela S.S. 117 Centrale Sicula, lavori ammodernamento e sistemazione tratto compreso tra Km 19 e Km 23+200. Lotto B2".**
Termine presentazione domande partecipazione: 6 maggio 2014.
Importo complessivo appalto: € 57.494.285,04

Con riferimento al bando di gara in oggetto, Vi segnaliamo le seguenti anomalie.

▪ **Clausola II.2.1:** in conseguenza dell'applicazione del D.L. n. 151/2013, riguardo alla **categoria OS21**, l'ente prescrive la qualificazione obbligatoria e la subappaltabilità della stessa categoria nel limite del 30%. Si rileva che il suddetto D.L. n. 151 non è stato convertito in legge nei termini prescritti (28 febbraio 2014) ed è, pertanto, decaduto. Conseguentemente, visto il D.P.R. del 30 ottobre 2013, l'art. 107 c. 2 e 109 c. 2 DPR n. 207/10 risultano annullati. Ne deriva che il concorrente in possesso di adeguata attestazione SOA nella categoria prevalente (OG3) con classifica che copra l'importo della cat. prevalente + l'importo della cat. specialistica, può partecipare alla gara ed eseguire tutte le lavorazioni comprese quelle specialistiche (OS), senza alcun obbligo – nel caso di mancato possesso di adeguata attestazione SOA nelle cat. specialistiche – di formare ATI o di ricorrere all'avvalimento o al subappalto.

Nel caso in specie, il concorrente in possesso di attestazione SOA nella categoria OG3 (*cat. prevalente*) classifica VIII, copre adeguatamente la qualificazione nella categoria prevalente e nella categoria scorporabile OS21 e può eseguire quest'ultima pur non essendo in possesso della relativa attestazione SOA.

▪ **Clausola II.2.1:** riguardo l'importo dell'appalto, nel bando è indicato l'importo complessivo dell'appalto e l'importo degli oneri di sicurezza non assoggettabili a ribasso, ma è **assente l'indicazione del costo del personale** il cui importo è anch'esso non assoggettabile a ribasso ai sensi del novellato art. 82 comma 3-bis D.lgs. n. 163/06. Ciò è suffragato da uno studio condotto da ITACA ("*prime indicazioni per l'applicazione delle modificazioni introdotte all'art. 82 del Cod. cc.pp. dalla L. n. 68/2013*" - settembre 2013).

Infine, nella clausola IV.2.1, l'ente dispone che procederà alla valutazione delle congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 86-89 D.lgs. n. 163/06, anche con riferimento ai **costi relativi alla sicurezza da rischio specifico** (*c.d. costi*

aziendali). In considerazione del copioso contenzioso in merito all'indicazione dei suddetti costi anche negli appalti aventi oggetto lavori pubblici, dalla lettera della legge (*art. 86 c. 3 bis e 87 c. 4 bis*) e del bando sembrerebbe che tali costi debbano essere indicati dal concorrente solo in sede di produzione delle giustificazioni richieste dall'ente appaltante, ai fini del procedimento di verifica delle offerte anomale. A tal proposito, per evitare eventuale contenzioso, si chiede di avere conforto della superiore interpretazione.

RingraziandoVi anticipatamente per l'attenzione che vorrete dedicare alle predette segnalazioni di anomalie, rimaniamo in attesa di un Vs. riscontro e porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE

(Giuseppe La Rosa)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Giuseppe La Rosa', written over the typed name.